

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Doping. Nuovo testo C. 6276, approvato dalla 12 ^a Commissione del Senato della Repubblica (Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	142
AUDIZIONE:	
Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Paolo De Castro, sugli aspetti concernenti il rapporto tra Stato e Regioni negli indirizzi del Dicastero (<i>Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione</i>)	143
Sulla pubblicità dei lavori	144
AVVERTENZA	144

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 22 marzo 2000. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13.40.

Doping.

Nuovo testo C. 6276, approvato dalla 12^o Commissione del Senato della Repubblica.

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), *relatore*, riferisce che il progetto di legge sul doping, approvato dalla 12^o Commissione del Senato il 21

luglio 1999 con il voto favorevole di tutte le forze politiche, ad eccezione della Lega Nord e di Rifondazione comunista, interviene in un settore – quello della medicina dello sport – sul quale convergono sia le competenze regionali, trattandosi di profili particolari del servizio sanitario, sia – con rilievo preminente – le competenze dello Stato, cui spetta la tutela e la garanzia di un diritto assoluto qual è quello degli atleti e degli sportivi all'integrità psicofisica, riconosciuta dall'articolo 32 della Costituzione. Un ulteriore aspetto che egli intende segnalare è la vigenza di una convenzione internazionale contro il doping, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. I compiti dello Stato quindi attengono da una parte al rispetto degli obblighi internazionali di cui alla citata convenzione, dall'altra alla realizzazione della tutela della salute degli atleti attraverso la predisposizione di una normativa che, per quanto concerne l'organizzazione dei servizi sanitari, deve

avere i caratteri della legge-cornice, essendo la disciplina di dettaglio rimessa alla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo il relatore fa presente che almeno dieci regioni già oggi dispongono di una propria legislazione in materia, a partire dalla legge regionale n. 52/1981 dell'Abruzzo per finire con la legge regionale n. 23/1998 dell'Umbria.

Il testo all'attenzione odierna della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti condotto dalla XII Commissione della Camera e consta di nove articoli. Dopo averli brevemente illustrati, il relatore si sofferma sui profili di competenza della Commissione, sottolineando che il testo ha i caratteri della legislazione di principio. A suo avviso, sarebbe comunque opportuno chiarire meglio la natura giuridica dei laboratori di cui all'articolo 4 (se siano cioè strutture necessariamente pubbliche o possano essere anche private); infatti, mentre il testo iniziale dell'articolo 4 con la locuzione «laboratori accreditati» si riferiva inequivocabilmente alla procedura di accreditamento di strutture private prevista dalla vigente legislazione sanitaria, il testo attuale, come risulta emendato dalla Commissione di merito, si riferisce «ai laboratori accreditati dal CIO» e concerne evidentemente aspetti e soggetti del tutto diversi. Inoltre, andrebbe riconsiderata la struttura della Commissione di vigilanza, che appare forse pletorica e in cui comunque le regioni sembrano avere un ruolo non adeguato.

Conclusivamente, il relatore formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'A.C. 6276, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»,

riconosciuta l'esigenza di una normativa quadro volta a tutelare il diritto all'integrità psicofisica degli sportivi anche in applicazione della convenzione inter-

nazionale contro il doping, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522;

rilevato che il testo in esame presenta effettivamente i caratteri della legislazione di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 4, appare necessario chiarire se i laboratori ivi previsti siano strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o possano essere anche strutture private accreditate; infatti, il nuovo testo dell'articolo 4 si riferisce ai «laboratori accreditati dal CIO», mentre il testo iniziale, con la diversa locuzione «laboratori accreditati», si riferiva all'istituto dell'accREDITAMENTO previsto dalla vigente legislazione sanitaria;

con riferimento alla Commissione di cui all'articolo 3, si valuti l'opportunità di ridurre il numero dei componenti, attribuendo nel contempo una più adeguata rappresentanza alle regioni».

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Eugenio DUCA (DS-U) e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONE

Mercoledì 22 marzo 2000. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il Ministro delle politiche agricole e forestali, Paolo De Castro.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Paolo De Castro, sugli aspetti concernenti il rapporto tra Stato e Regioni negli indirizzi del Dicastero

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Mario PEPE, il Ministro Paolo DE CASTRO svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti al Ministro e svolgere considerazioni il deputato Umberto GIOVINE (FI), il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), il Presidente Mario PEPE e il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U).

Il Ministro Paolo DE CASTRO risponde ai quesiti posti.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B. Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica: Disciplina della comunicazione istituzionale (S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera).